Tiratura 10/2014: 234.159

Diffusione 11/2014: 374.557

06-FEB-2015

Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

da pag. 37

Scambio di partecipazioni. I conferimenti societari e l'interpretazione dell'Agenzia

Tassate le plusvalenze «potenziali»

IL CONFRONTO CON LA UE

Imprese italiane discriminate rispetto al resto d'Europa dove questo genere di operazioni si svolge in regime di neutralità

Roberto Cordeiro Guerra

■ Nello scambio di partecipazioni tra aziende cresce la tendenza a tassare plusvalenze mai realizzate.

In una fase in cui fervono le discussioni sulle misure da adottare per favorire la competitività delle nostre imprese, i primi e più urgenti interventi dovrebbero essere quelli volti a rimuovere i fattori che discriminano gli imprenditori italiani rispetto a quelli comunitari. Fra questi, particolare importanza riveste il regime fiscale degli scambi di partecipazioni effettuati in occasione di conferimenti in società.

A livello europeo, per queste operazioni è stato previsto in generale un trattamento di perfetta neutralità fiscale (articolo 8 della direttiva 90/434/CEE e, oggi, della direttiva 2009/133/CE). Per il soggetto conferente esse non sono considerate realizzative di plusvalenze immediatamente imponibili, a prescindere dal valore contabile assegnato dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute; l'eventuale plusvalore sarà assoggettato a imposizione nelmomento (e nella misura) in cui il conferente monetizzerà le quote della conferitaria ottenute in cambio del conferimento effettuato.

A livello italiano la situazione risulta invece più complessa e incerta. La regola europea sulla neutralità fiscale, inizialmente recepita nel nostro paese sia per le operazioni tra soggetti residenti in Stati membri diversi (articolo 2, comma 5, Dlgs 544/1992,

confluito nell'articolo 178 del Tuir) sia per operazioni tra soggetti entrambi residenti in Italia (articolo 3, comma 161 legge delega 662/1996), è stata in parte disattesa nel momento in cui, per l'asserita «difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario», se ne è condizionata l'applicazione alla convergenza del valore contabile attribuito alle partecipazioni dalla società conferitaria con il valore fiscale precedentemente assunto dal conferente.

Ciò ha portato l'amministrazione finanziaria a sostenere, nei casi di operazioni di conferimento di partecipazioni tra soggetti interni, che il plusvalore manifestatosi debba essere assoggettato a imposizione immediatamente nella misura ricavabile dall'applicazione del criterio del "realizzo contabile" di cui all'articolo 177, comma 2 del Tuir (risoluzione 57/ E/2007 e circolare 33/ E/2010), in contrasto con l'assunto generale in base al quale «la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell'effettivo realizzo" (risoluzione 159/E/2003 con la quale l'agenzia <u>delle</u> Entrate prendeva atto dei rilievi mossi dall'Unione europea).

Una simile interpretazione presenta profili di incostituzionalità ed è contraria al diritto europeo. Oltre a dar luogo a un disallineamento della disciplina delegata dalla legge delega del '96, a introdurre un elemento di disomogeneità nel sistema di imposizione delle operazioni straordinarie ispirato alla neutralità (non è la valorizzazione contabi-

le della conferitaria a rendere effettivo un plusvalore che resta comunque latente fino al momento dell'effettiva monetizzazione) e a porsi in contrasto con il principio domestico di capacità contributiva e comunitario di libertà di stabilimento, essa causerebbe anche una palese discriminazione "a rovescio" che penalizza i contribuenti nazionali rispetto a quelli comunitari senza apprezzabili ragioni giustificative.

All'insostenibilità sul piano giuridico si aggiunga come un siffatto regime penalizzi significativamente il sistema produttivo italiano. Il disincentivo alle aggregazioni e alla capitalizzazione delle imprese che ne deriva, infatti, si manifesta in modo marcato quando i conferimenti sono effettuati da persone fisiche, che non beneficiano del regime pex: e ciò è proprio quanto avviene di frequente nel nostro Paese, caratterizzato dalla matrice familiare di molte realtà imprenditoriali anche rilevanti.

È quindi urgente la necessità di chiarire e delineare correttamente l'ambito applicativo della norma: un intervento di interpretazione autentica da parte del legislatore rappresenterebbe un contributo importante alla creazione di un ambiente favorevole per gli investimenti imprenditoriali in Italia e al miglioramento della competitività delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



